



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale

00030 – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 39 DEL 06/05/2021

OGGETTO: **Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 16/04/2021 – Rettifica**

L'anno **2021**, il giorno **sei** del mese di **Maggio** alle ore **12:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
GIULIANI FAUSTO	Sindaco	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	Vice Sindaco	ASSENTE
SANTORO VINCENZO	Assessore	ASSENTE
QUAGLIA SERENA	Assessore	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	Assessore	PRESENTE

Totale Presenti 3

Totale Assenti 2

Gli assenti sono giustificati ex art. 24 comma 2 dello Statuto Comunale

Presiede la seduta **IL SINDACO FAUSTO GIULIANI**.

Partecipa alla seduta **IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Pizziconi Fabiola**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali);

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, L. 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CHE il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della TARI;

RICORDATO che la Tassa sui Rifiuti (TARI):

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013 stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs 446/1997;

RICHIAMATA la nota prot. n. 5648 del 24/03/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XII con la quale il MEF ha chiarito che:

- i Comuni hanno piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero di rate della TARI con il limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;
- i Comuni - anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI - potranno stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 527, della L. 205/2017 al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 481/1995;

- la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di: a) "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"; b) "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"; c) "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

VISTA la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF di "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che all'articolo 30, comma 5 ha differito il termine per l'approvazione del PEF 2021 e delle tariffe tari al 30 giugno 2021;

RICHIAMATO l'art. 35 "Termini per il pagamento del tributo" del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 16/04/2021, è stato definito l'acconto ed il piano delle scadenze delle rate per l'anno 2021;

VISTA la Delibera Arera 493/2020/R/rif che fornisce i parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021 dando la possibilità di riconfermare le tariffe 2020 con la possibilità di conguagliare nel 2022;

VISTO il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CHE in considerazione dell'attuale situazione finanziaria dell'Ente, e, al fine di venire incontro alle esigenze di famiglie e operatori che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria, si ritiene opportuno stabilire l'importo delle prime rate di acconto della TARI per l'esercizio 2021 nella misura del 100% del valore del ruolo TARI dell'esercizio 2020, applicando l'eventuale conguaglio alle tariffe 2021 sugli avvisi di pagamento della prima rata relativa al 2022;

RITENUTO altresì opportuno, per quanto sopra, di dover fissare in sei rate il versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) per il 2021 con le seguenti scadenze:

- la prima il 16/06/2021;
 - la seconda il 16/07/2021;
 - la terza il 16/08/2021;
 - la quarta il 16/09/2021;
 - la quinta il 16/10/2021;
 - la sesta il 16/11/2021
- oppure rata unica entro il 16/06/2021 ai sensi del comma 688 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

ACQUISITI, sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

AD unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. **DI STABILIRE** l'importo delle prime rate di acconto della TARI per l'esercizio 2021 nella misura del 100% del valore del ruolo TARI dell'esercizio 2020, rinviando l'eventuale conguaglio alle tariffe 2021 sugli avvisi di pagamento della prima rata relativa al 2022;

2. **DI FISSARE** in sei rate il versamento dell'acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'esercizio finanziario 2021 con le seguenti scadenze:

- la prima il 16/06/2021;
 - la seconda il 16/07/2021;
 - la terza il 16/08/2021;
 - la quarta il 16/09/2021;
 - la quinta il 16/10/2021;
 - la sesta il 16/11/2021;
- oppure rata unica entro il 16/06/2021 ai sensi del comma 688 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

3. **DI TRASMETTERE** la presente Deliberazione alla società partecipata CEP S.p.A., concessionario della riscossione, per gli adempimenti seguenti e conseguenti;

4. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Letto, confermato e sottoscritto.

COLONNA li 06/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA FABIOLA PIZZICONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA li 06/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
Dr.ssa Pizziconi Fabiola

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Pizziconi Fabiola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 07/05/2021, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Pizziconi Fabiola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Pizziconi Fabiola

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata la sua adozione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Pizziconi Fabiola

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

COLONNA 24/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

Delibera di Giunta n. 39 del 06/05/2021